

AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE ONERI GENERALI

III TRIMESTRE 2026

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(deliberazione 227/2026/R/com)

INDICE

Premessa e sintesi degli interventi	3
Parte prima: previsioni ed elementi di contesto in relazione ai settori elettrico e gas	4
2 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE	4
3 Altri elementi rilevanti ai fini dell'aggiornamento	5
Parte seconda: aggiornamento III trimestre 2026	7
4 Aggiornamento dal 1° luglio 2026 per il settore elettrico e per il settore gas	7
5 Aggiornamenti con efficacia dal 1 gennaio 2027	7
Parte terza altri provvedimenti	8
6 Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	8
7 Modifiche al TIPPI	9

Premessa e sintesi degli interventi

- 1.1 La deliberazione 227/2026/R/com¹, oggetto della presente relazione illustrativa, riguarda l'aggiornamento periodico, a partire dal 1° luglio 2026, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti tariffarie applicate agli utenti del settore elettrico e del settore gas.
- 1.2 In merito al settore elettrico, con la deliberazione 227/2026/R/com è stato deciso un primo adeguamento al rialzo della componente tariffaria *Asos* per far fronte allo squilibrio del conto alimentato dalla medesima componente, più volte già evidenziato in sede dei precedenti aggiornamenti tariffari.
- 1.3 In merito al settore gas, con la medesima deliberazione è stato previsto un adeguamento al rialzo, a partire dal 1 gennaio 2027, delle componenti tariffarie RET e *CRV^{FG}*.
- 1.4 Altre disposizioni della deliberazione 227/2026/R/com sono illustrate nella Parte terza di questa relazione tecnica.

¹ La deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2026, 227/2026/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/26/227-26>.

Parte prima: previsioni ed elementi di contesto in relazione ai settori elettrico e gas

2 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE

- 2.1 La Cassa² e il GSE³, con la comunicazione congiunta 15 giugno 2026⁴, poi aggiornata con le comunicazioni 22 giugno 2026⁵, hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 31 dicembre 2027.
- 2.2 Le previsioni di cui al precedente punto tengono conto degli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, articolo 2, comma 7, articolo 3, comma 3, e articolo 5 del decreto-legge 21/26⁶.
- 2.3 L'andamento prospettico delle giacenze dei conti di gestione evidenzia che, in generale, a fronte di una liquidità adeguata registrata nel mese di maggio, si prevede una progressiva e significativa riduzione delle disponibilità finanziarie nel corso del 2026 e del 2027.

In relazione al settore elettrico

- 2.4 Come ormai usuale, le previsioni di Cassa e del GSE prendono a riferimento scenari alternativi, basati sulle ipotesi di andamento del PUN nel periodo di riferimento (fino al 31 dicembre 2027).
- 2.5 Ai fini dell'aggiornamento degli oneri generali per il III trimestre 2026, si è considerato lo scenario valutato maggiormente coerente con i prezzi presi a riferimento per l'aggiornamento per il trimestre 1° luglio – 30 settembre 2026, con una stima di PUN medio per il 2026 pari a 133 euro/MWh.
- 2.6 La progressiva riduzione della liquidità prevista presso Cassa è *in primis* da ricondurre alla condizione di significativo squilibrio del conto alimentato dalla componente *Asos*, il cui gettito annuo è inferiore agli oneri di competenza previsti per gli anni 2025 e 2026, aumentati rispetto a quelli degli anni precedenti anche per effetto dell'entrata a regime di diversi nuovi sistemi di incentivazione.
- 2.7 In Tabella 1 si riportano in dettaglio le previsioni del fabbisogno economico del conto *Asos* per gli anni 2025 e 2026, per la parte relativa all'incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate, aggiornate con le stime elaborate dal GSE, sulla base dello scenario di cui al precedente punto 2.5.
- 2.8 Inoltre, molti elementi della componente *ARIM* sono stati annullati in sede dei precedenti aggiornamenti tariffari, in considerazione delle giacenze dei relativi conti, e ciò sta progressivamente riducendo le medesime giacenze, in relazione soprattutto ai conti alimentati dagli elementi *A5RIM*, *ASRIM* e *Auc4RIM*.
- 2.9 È previsto in progressivo deficit anche il conto alimentato dall'elemento *A4RIM*.

In relazione al settore gas

² La Cassa per i servizi energetici e ambientali.

³ Il Gestore dei servizi energetici S.p.A.

⁴ La comunicazione congiunta di Cassa e GSE 15 giugno 2026 (prot. Autorità 46507 del 24 giugno 2026)

⁵ Le comunicazioni di Cassa del 22 giugno 2026 (prot. Autorità 45982 del 22 giugno 2026) e del GSE del 22 giugno 2026 (prot. Autorità 45920 del 22 giugno 2026).

⁶ Il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49.

- 2.10 Nel settore gas, particolarmente critica risulta, nel medio termine, la situazione prospettica del conto di cui al comma 74.1, lettera a), della RTDG⁷ (conto RE/RET), su cui sono previsti gravare oneri crescenti, soprattutto in relazione all'incentivazione del biometano.

3 Altri elementi rilevanti ai fini dell'aggiornamento

Settore gas

- 3.1 Con il decreto 9 agosto 2024⁸, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità, ha definito i criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo di cui all'articolo 5 del decreto-legge 50/22⁹, destinato a coprire la quota dei ricavi delle nuove unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione eccedente quella garantita dai criteri di regolazione tariffaria.
- 3.2 Ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto, la misura è notificata ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TFUE¹⁰ e, pertanto, l'esecuzione della stessa resta sospesa fino alla positiva decisione sulla compatibilità con il mercato interno da parte della Commissione europea.
- 3.3 Ai sensi del comma 41.1, lettera a), della RTTG¹¹, è istituito il corrispettivo unitario variabile CRV^{FG} , espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione del Gnl (di seguito: corrispettivo CRV^{FG}).
- 3.4 Ai sensi dell'articolo 42 della RTTG, entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione, le imprese di trasporto versano il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo CRV^{FG} sul "Conto oneri impianti di rigassificazione" di cui alla RTRG¹².
- 3.5 L'attuale livello del corrispettivo CRV^{FG} , pari a 0,0001841 euro/Smc, non consente di recuperare gli oneri necessari per la liquidazione dei fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione di competenza dell'anno 2025 (il cui importo verrà accertato nel provvedimento di approvazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione del Gnl dell'anno 2027).
- 3.6 Pertanto, tenendo conto degli oneri previsti, dell'andamento stimato dei volumi di gas per l'anno 2027, delle disponibilità residue in giacenza sul "Conto oneri impianti di

⁷ La Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2027 (RTDG 2020-2027), approvato, per il periodo dall'1 gennaio 2026, con la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2025, 532/2025/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/25/532-25>.

⁸ Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 9 agosto 2024.

⁹ Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

¹⁰ Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 13 dicembre 2007 - versione consolidata del 7 giugno 2016, C 202/49.

¹¹ La "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PRT) (RTTG 2024-2027)", approvato con deliberazione 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/139-23>.

¹² La "Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del Gnl per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PR GNL)" (RTRG 2024-2027), approvata con deliberazione 9 maggio 2023, 196/2023/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/196-23>.

rigassificazione”, e della disponibilità del fondo di cui all’articolo 5 del decreto-legge 50/22 (fermo restando l’esito positivo della decisione sulla compatibilità con il mercato interno da parte della Commissione europea), a decorrere dal 1° gennaio 2027 il valore della componente CRV^{FG} dovrà essere incrementato.

- 3.7 Il TIVG¹³ definisce, tra l’altro, le condizioni economiche dei servizi di ultima istanza (ossia, il servizio di fornitura di ultima istanza e il servizio di default distribuzione);
- 3.8 In particolare, gli articoli 30 e 37 del TIVG prevedono, tra le altre cose, rispettivamente per il servizio di fornitura di ultima istanza e per il servizio di default distribuzione che il corrispettivo PS_{UI} sia fissato ad un livello pari a 0,79 €/GJ ed aggiornato dall’Autorità, anche considerando gli esiti del meccanismo di perequazione straordinario dei clienti cui sono erogati i servizi di ultima istanza di cui alla deliberazione 372/2022/R/gas¹⁴.
- 3.9 Con la comunicazione del 23 giugno 2026¹⁵, la Cassa ha fornito dati aggiornati circa il gettito raccolto mediante applicazione del corrispettivo PS_{UI} e le erogazioni effettuate per la regolazione economica degli importi destinati alla copertura degli oneri relativi al meccanismo di perequazione straordinario dei clienti cui sono erogati i servizi di ultima istanza del gas naturale di cui alla deliberazione 372/2022/R/gas;
- 3.10 Dall’analisi dei dati di cui al precedente punto il gettito raccolto risulta, al momento, sufficiente ad assicurare la completa copertura degli oneri derivanti dal suddetto meccanismo.

¹³ Il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/100-23>.

¹⁴ La deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 372/2022/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/22/372-22>.

¹⁵ La comunicazione della Cassa del 23 giugno 2026 (prot. Autorità 46233 del 23 giugno 2026).

Parte seconda: aggiornamento III trimestre 2026

4 Aggiornamento dal 1° luglio 2026 per il settore elettrico e per il settore gas

Settore elettrico

- 4.1 Con la deliberazione 227/2026/R/com, l'Autorità ha proceduto ad un primo aumento, a partire dal 1° luglio 2026, della componente tariffaria *ASOS*.
- 4.2 La Tabella A allegata alla presente relazione illustrativa riporta il dettaglio degli elementi della componente *ASOS* a partire dal 1° luglio 2026 per gli utenti in Classe 0 (clienti diversi dalle imprese a forte consumo di energia elettrica).
- 4.3 Per completezza, nella Tabella B allegata alla presente relazione illustrativa si riporta il dettaglio degli elementi della componente *ARIM*, che sono quelli già stabiliti a partire dal 1° gennaio 2026 dalla deliberazione 588/2025/R/com¹⁶.

Settore gas

- 4.4 Con riferimento al corrispettivo *PSUI*, di cui agli articoli 30 e 37 del TIVG, con la deliberazione 227/2026/R/com l'Autorità ha proceduto all'azzeramento del relativo valore, con decorrenza 1° luglio 2026.

5 Aggiornamenti con efficacia dal 1 gennaio 2027

- 5.1 Con la deliberazione 227/2026/R/com, l'Autorità ha, altresì:
 - ridefinito in aumento il valore della componente tariffaria RET a partire dal 1° gennaio 2027, pari a 4,3700 centesimi di euro/smc;
 - aggiornato l'attuale livello del corrispettivo *CRV^{FG}*, pari a 0,0001841 euro/Smc, fissandolo pari a 0,0003889 euro/Smc a partire dal 1° gennaio 2027, fermo restando l'esito positivo della decisione sulla compatibilità con il mercato interno da parte della Commissione europea e tenuto conto che, una volta noti gli esiti di tali verifiche, potrebbe essere necessario rivedere il valore del corrispettivo.
- 5.2 Come usuale, il valore della RET di cui al precedente punto 5.1, primo alinea, è quello che sarà applicato agli utenti direttamente allacciati alla rete di trasporto non gasivori (Classe di agevolazione 0). I valori dal 1° gennaio 2027 della componente RET applicati alle altre classi di agevolazione, nonché della componente RE saranno conseguentemente definiti nell'ambito dell'aggiornamento del I trimestre 2027.

¹⁶ La deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2025, 588/2025/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/25/588-25>.

Parte terza altri provvedimenti

6 Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

Applicazione di quanto previsto al comma 33ter.3 del TIPPI

- 6.1 Con la deliberazione 32/2021/R/eel¹⁷, l'Autorità ha definito il “Meccanismo di riconoscimento degli oneri generali di sistema non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici”.
- 6.2 Con la deliberazione 119/2022/R/eel¹⁸, l'Autorità ha istituito il “Meccanismo unico di reintegrazione alle imprese distributrici di energia elettrica dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili in ordine agli oneri generali di sistema e agli oneri di rete”.
- 6.3 L'articolo 3 della deliberazione 50/2018/R/eel¹⁹ ha istituito presso Cassa il “Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema”, su cui gravano gli oneri del meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili relativi agli oneri generali di sistema.
- 6.4 L'articolo 33ter del TIPPI²⁰ definisce le modalità di alimentazione del conto di cui al precedente punto, e, in particolare:
- il comma 33ter.3 del TIPPI prevede che *“Entro il 31 dicembre di ciascun anno, la Cassa alimenta il conto di cui al comma 33ter.1 tramite versamenti dai conti di cui al comma 10.1, lettere a), b), c), d), g), h), k), o) e q), secondo proporzioni definite dall'Autorità, al netto degli importi già disponibili sul conto per i versamenti di cui al precedente comma 33ter.2”*;
 - il comma 33ter.4 del TIPPI prevede che *“Le proporzioni di cui al precedente comma 33ter.3 sono definite dall'Autorità in sede di aggiornamento delle componenti tariffarie per il III trimestre di ciascun anno n, di norma sulla base dei consuntivi del gettito tariffario di competenza dell'anno n-2 afferente a ciascun conto di cui al medesimo comma 33ter.3”*.
- 6.5 Per la sessione dell'anno 2026, l'anno *n-2* di cui al precedente punto risulta essere il 2024.
- 6.6 Con la deliberazione 735/2022/R/com²¹, l'Autorità ha abrogato, dal 1 gennaio 2023, gli elementi *A_{2RIM}*, che alimentava il conto di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI e *A_{mctRIM}*, che alimentava il conto di cui al comma 10.1, lettera k) del TIPPI, della componente tariffaria *ARIM*, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge di Bilancio 2023²², che prevede che *“gli oneri nucleari coperti tramite il conto per il finanziamento delle attività nucleari residue..., e il conto per il finanziamento delle misure di*

¹⁷ La deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2021, 32/2021/R/eel, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/21/032-21>.

¹⁸ La deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/22/119-22>.

¹⁹ La deliberazione dell'Autorità 1° febbraio 2018, 50/2018/R/eel, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/18/050-18>.

²⁰ Il “Testo Integrato delle Disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore elettrico (TIPPI)”, approvato con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com e successive modifiche e integrazioni, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/618-23>.

²¹ La deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 735/2022/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/22/735-22>.

²² La legge 29 dicembre 2022, n. 197.

compensazione territoriale... non sono più soggetti all'obbligo di riscossione da parte dei fornitori".

- 6.7 Con la deliberazione 227/2026/R/com, l'Autorità ha, pertanto, definito le proporzioni di cui al comma 33^{ter}.3 del TIPPI per la sessione dell'anno 2026 sulla base dei criteri stabiliti dal comma 33^{ter}.4 del medesimo TIPPI.

Disposizioni in merito al conto UC7

- 6.8 Con le deliberazioni 96/2020/R/eel²³ e 548/2020/R/com²⁴, l'Autorità ha approvato la revisione delle modalità di allocazione dei costi relativi ai titoli di efficienza energetica e di applicazione delle componenti tariffarie RE e RET, disponendo un meccanismo di restituzione della parte della componente tariffaria RE o RET a copertura dei soli oneri derivanti dal meccanismo dei TEE ai produttori termoelettrici.
- 6.9 Ai sensi di quanto previsto con la delibera 548/2020/R/com, gli oneri in capo al conto RE/RET a copertura degli importi restituiti ai produttori termoelettrici sono coperti dal gettito di una quota parte dell'elemento A_{uc7RIM} ($\Delta UC7$) della componente tariffaria $ARIM$.
- 6.10 Detta previsione non è stata di fatto applicata nell'anno 2025, in quanto con la deliberazione 599/2024/R/com²⁵ l'Autorità ha annullato l'elemento A_{uc7RIM} , che è rimasto pari a zero per tutto l'anno 2025.
- 6.11 Gli oneri in capo al conto RE/RET in relazione al meccanismo di restituzione ai produttori termoelettrici per il 2025 risultano pari a 73,829 milioni di euro.
- 6.12 Con la deliberazione 227/2026/R/com l'Autorità ha, pertanto, dato disposizioni alla Cassa per il trasferimento dal conto di cui al comma 10.1, lettera h), del TIPPI (di seguito: conto UC7) al conto RE/RET di 73,829 milioni di euro a copertura degli oneri derivanti dal meccanismo di restituzione ai produttori termoelettrici per il 2025.

7 Modifiche al TIPPI

- 7.1 L'articolo 9 del TIPPI prevede obblighi informativi nei confronti di Cassa per le imprese esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica per i dati previsionali fisici sottostanti alla fornitura di energia che prevedono di corrispondere ai propri clienti.
- 7.2 Detti dati risultano funzionali all'elaborazione delle previsioni sull'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti presso la medesima Cassa.
- 7.3 Ai fini di quanto sopra, risulta necessario che Cassa disponga anche dei dati previsionali delle imprese esercenti il servizio di maggior tutela, il servizio di salvaguardia e il servizio a tutele graduale.
- 7.4 Con la deliberazione 227/2026/R/com l'Autorità ha, pertanto, modificato l'articolo 9 del TIPPI estendendo gli obblighi di cui al medesimo articolo anche alle imprese

²³ La deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, 96/2020/R/eel, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/20/096-20>.

²⁴ La deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2020, 548/2020/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/20/548-20>.

²⁵ La deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 599/2024/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/599-24>.

esercenti il servizio di maggior tutela, il servizio di salvaguardia e il servizio di tutele gradualali.